

IMPOSTE SUL REDDITO

Dal 2020 oneri detraibili solo se tracciati

di Luca Mambrin

Tra le novità più rilevanti in materia di **oneri detraibili** contenute nella Legge di Bilancio 2020 senza dubbio troviamo la norma che limita la detraibilità di alcune spese solo se il **pagamento avviene con strumenti "tracciabili"** e quella che **parametra la misura delle detrazioni** al reddito complessivo del contribuente.

L'**articolo 1, comma 679, L. 160/2019** prevede che, ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la **detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%** spetta:

- per gli **oneri indicati nell'[articolo 15 Tuir](#)**, e in altre disposizioni normative;
- a condizione che **l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale** ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'**[articolo 23 D.Lgs. 241/1997](#)**.

L'obbligo si applica esclusivamente per le spese per le quali è possibile beneficiare della **detrazione del 19%**, escludendosi quindi per tutte quelle spese che possono beneficiare di una **detrazione maggiore**, quali ad esempio le **erogazioni liberali a favore delle Onlus e dei partiti politici** per le quali spetta la detrazione del **26%**, le **erogazioni liberali a favore delle Onlus e Aps** per le quali spetta la detrazione del **30%** e le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni di volontariato (Odv) per le quali spetta la detrazione del **35%** per le quali comunque vengono già richiesti, ai fini di beneficiare della detraibilità, **pagamenti con mezzi tracciabili**.

L'obbligo inoltre non opera, oltre che per le spese per le quali spetta una detrazione dall'imposta in misura maggiore del 19%, anche per le **spese deducibili** ai sensi dell'**[articolo 10 Tuir](#)** o per le spese che prevedono una **detrazione di tipo forfetario** (ad esempio nel caso delle **detrazioni previste per canoni di locazione**).

Oltre agli oneri previsti dall'**[articolo 15 Tuir](#)** sono soggette alla normativa in esame anche le spese che beneficiano della detrazione irpef del 19% ma **disciplinate da altre disposizioni normative**, quali ad esempio le **spese per asili nido o le spese per l'affitto di terreni agricoli ai giovani** di cui all'**articolo 16, comma 1-quinquies, Tuir**.

In merito ai **mezzi di pagamento idonei** per poter beneficiare della detrazione è necessario che la spesa sia sostenuta **mediante versamento bancario o postale** ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'**[articolo 23 D.Lgs. 241/1997](#)** quali **carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari**. È esclusa quindi la detrazione in caso di pagamento in contanti.

Non tutte le spese detraibili al 19% sono tuttavia soggette ad obbligo di tracciabilità: il [comma 680](#) dell'[articolo 1 L. 160/2019](#) stabilisce infatti che la disposizione in esame non si applichi alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di:

- **medicinali,**
- **dispositivi medici,**
- **prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.**

Sempre in tema di **oneri detraibili** la legge di Bilancio 2020 ha introdotto un'ulteriore novità: a decorrere dal 1° gennaio 2020, infatti, le detrazioni Irpef di cui all'[articolo 15 Tuir](#) spettano:

- a) **per l'intero importo qualora il reddito complessivo non eccede 120.000 euro;**
- b) per la parte corrispondente al **rapporto tra l'importo di 240.000 euro**, diminuito del reddito complessivo, e **000 euro**, qualora **il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.**

Quindi, a decorrere dal 2020, le detrazioni saranno **parametrate** all'ammontare del reddito complessivo solo quando quest'ultimo, assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, sia **superiore ad euro 120.000**, mentre non spetteranno nel caso di reddito superiore ad euro 240.000.

La norma fa riferimento **esclusivamente agli oneri di cui all'[articolo 15 Tuir](#)**, indipendentemente dall'aliquota di detrazione prevista (quindi sia oneri con detrazione al 19% che 26%): sono salve, pertanto, tutte le altre detrazioni previste da norme diverse, quali, ad esempio, quelle relative agli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'[articolo 16-bis](#).

Infine, viene previsto che alcuni degli oneri previsti dall'[articolo 15 Tuir](#) siano **esclusi dalla parametrizzazione**: *“la detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al **comma 1, lettere a) e b)**, e al **comma 1-ter**, nonché per le spese **sanitarie di cui al comma 1, lettera c)**”.*

Si tratta quindi, oltre che delle **spese sanitarie**, degli **interessi passivi su prestiti e mutui agrari**, degli **interessi passivi su mutui garantiti da ipoteca** contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e dagli interessi passivi su mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la **costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.**

Seminario di specializzazione

LE PROCEDURE PER L'AVVIO DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA: ADEMPIMENTI TELEMATICI ED ENTI COINVOLTI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)